

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Benevento – **Decreto dirigenziale n. 4 del 2 febbraio 2010 – L. R. 54/85 e s.m. ed i. - PRAE - Cava di calcare sita nel Comune di Benevento alla loc. Caprarelle già autorizzata con provvedimento n°1532 del 24.2.97 e DD.DD. n.170/2007 e n.84/2008 - Soc. Fusco Paolo Leonardo & Roberto - Partita I.V.A. 00064930621. Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art.89 -comma 15 delle Norme di Attuazione del PRAE, inerente all'incremento delle superfici e volumetrie di cava - Fg. 6 - p.lle. 169-171- 4-63-6-7-8.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO CHE

1. la società Fusco Paolo Leonardo & Roberto ha inoltrato, in data 15.09.06 – prot. reg. 760318 del 18.09.06, specifica istanza ai sensi all'art. 89 – comma 15 delle N.T.A. del P.R.A.E.;
2. con nota prot. reg. n. 0771975 del 21.09.06, si è data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e s.m. ed i.;
3. con Decreto Dirigenziale n. 170 del 05.12.07, la soc. Fusco Paolo Leonardo & Roberto è stata autorizzata all'attività estrattiva e recupero ambientale, limitandola, però, solo al primo lotto di coltivazione dei tre previsti in progetto;
4. il Decreto reca tutte le motivazioni di ordine amministrativo e tecnico che hanno determinato tale decisione, senza che, però, si sia data preventivamente comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s. m. ed i., per i due lotti esecutivi (secondo e terzo) non autorizzati;
5. il D.D. n. 170 del 5.12.07 è stato impugnato innanzi al TAR Campania – Salerno dalla soc. Fusco Paolo Leonardo & Roberto con ricorso n. 306/2008, successivamente integrato con domanda incidentale di sospensione per motivi aggiunti del 8.4.2008;
6. il TAR Campania – Salerno, con Ordinanza n. 523/2008, ha accolto la richiesta di sospensione, considerando *“che il provvedimento impugnato definisce una specifica istanza di parte, per cui non appare manifestamente infondata la censura con la quale si deduce la violazione dell'art. 10 bis l. 241/90”*;
7. sulla base della predetta Ordinanza, si è ritenuto doveroso riaprire il procedimento per una concreta partecipazione della società Fusco e, pertanto, con nota n. 561832 del 30.06.2008, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, si è data comunicazione che l'istanza del 15.09.2006, acquisita al prot. reg. n. 760318 del 18.09.2006, poteva essere accolta limitatamente alla coltivazione e recupero ambientale del primo lotto, corrispondente a parte delle particelle n. 169 e n. 171 del foglio 6, mentre non poteva essere accolta per la parte ritenuta in approfondimento, a modifica del recupero ambientale già definito, coincidente con il secondo e terzo lotto esecutivo;
8. a tale comunicazione è seguito il D.D. n. 84/08 che ha confermato il dispositivo del già citato D.D. n. 170/07;
9. avverso il D.D. n. 84/08, la Soc. Fusco ha proposto ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar Campania (SA) per il suo annullamento previa richiesta di sospensiva;
10. nei motivi del ricorso, la Società sostiene, tra l'altro, che il progetto presentato non avviene in approfondimento, bensì con l'arretramento del versante mediante la tecnica di coltivazione a gradoni e che sotto l'aspetto geomorfologico, essendo previsto anche il contestuale recupero ambientale, non vengono apportate modifiche topografiche tali da creare fenomeni di instabilità e di dissesto idrogeologico;
11. il TAR Campania (SA), con Ordinanza n. 107/09 del 29.01.09, ha accolto l'istanza cautelare della soc. Fusco ed ha disposto un riesame del provvedimento impugnato alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione versata in atti;

12. l'Area Generale Coordinamento Avvocatura, avendo anche a riferimento la relazione di questo Settore prot. n.209575 del 11.03.09 che confuta i motivi di ricorso proposti dalla società Fusco, ha ritenuto di proporre appello dinanzi al C.d.S. avverso la predetta Ordinanza TAR n. 107/09;
13. il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2793 del 5.06.09, ha respinto l'appello della Regione Campania, reiterando il dispositivo della predetta Ordinanza TAR, ovvero imponendo un riesame del *"provvedimento impugnato alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione versata in atti"*;
14. con nota n. 58268 del 30.06.09, il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per l'esecuzione, la predetta Ordinanza;
15. Il Responsabile del Procedimento, con nota prot. reg. n.768852 del 8.9.09 trasmessa al Dirigente del Settore "pro tempore", in linea con quanto già comunicato da questo stesso Settore all'Avv.ra reg.le con relazione prot. n.289575 del 11.03.09, ha ritenuto che il provvedimento da adottare potesse essere quello di autorizzazione dei rimanenti due lotti di coltivazione e recupero ambientale che, invece, sulla base della normativa del PRAE e dei DD.DD. n. 170/2007 e n. 84/2008, sono sempre stati considerati inattuabili;
16. con la predetta nota n.768852/2009, atteso che la tematica oggetto di contenzioso amministrativo verteva su aspetti di natura prettamente tecnica, prima di dare esecuzione all'Ordinanza del Consiglio di Stato, sono state chieste direttive di merito onde poter stabilire nel provvedimento definitivo la concessione dei due rimanenti lotti o, viceversa, persistere nella loro negazione;
17. il Dirigente del Settore "pro tempore", con nota n.769649 del 08.9.09 indirizzata al Responsabile del Procedimento, ha ritenuto, nella sostanza, fattibile l'esecuzione del secondo e terzo lotto previsto in progetto, giustificando ciò con precise motivazioni di ordine tecnico e riferimenti normativi. Lo stesso Dirigente, con la medesima nota, ha concluso invitando il responsabile del procedimento a formulare con la dovuta urgenza la propria proposta di provvedimento finale;
18. pertanto, in data 11.9.09 - prot. reg. n. 782195 del 11.09.2009, è stata definita l'istruttoria tecnico-amministrativa, la quale conclude per l'autorizzazione del progetto, previa acquisizione del parere da parte della Commissione VIA circa l'assoggettabilità o meno alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale;
19. di tanto è stata informata la Soc. Fusco con nota n. 782413 del 11.09.2009, la quale invitava anche all'attivazione della predetta procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale presso il competente Settore Tutela dell'Ambiente;
20. la Società Fusco, in riscontro alla predetta nota n. 782413/2009, con nota del 16.10.2009 acquisita al prot. reg. n.897237 del 19.10.2009, ha trasmesso il progetto, poi inoltrato da questo Settore all'A.G.C. Ecologia e Tutela dell'Ambiente – Servizio VIA, con nota n.897127 del 19.10.2009, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Commissione V.I.A., circa l'assoggettabilità o meno alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
21. in relazione all'istanza di screening del progetto, la Commissione VIA, nella seduta del 28.10.2009, ne ha determinato l'esclusione dalla VIA, così come da comunicazione dell'Area Generale Coordinamento Ecologia e Tutela dell'Ambiente n° 986226 del 13.11.2009;
22. poi, con Decreto Dirigenziale n. 940 del 11.12.2009, l'Area Generale Coordinamento Ecologia ha disposto l'esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale su conforme giudizio della Commissione V.I.A. espresso nella predetta seduta del 28.10.2009.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 89 – comma 15 delle N.A. del PRAE, le attività di coltivazione devono svilupparsi sotto forma di incremento delle superfici e dei volumi a suo tempo già autorizzati, tant'è che lo stesso articolo delle norme recita testualmente, con espresso riferimento proprio alle superfici d'intervento, che *"la coltivazione delle superfici d'incremento dovrà essere funzionale ed integrarsi con la previsione del progetto di coltivazione e recupero dell'intero lotto. Tale superficie sarà detratta da quella da assegnarsi nell'ambito del comparto estrattivo"*.

- l'art. 89 c.15 consente una nuova attività estrattiva sotto forma di effettivo ampliamento delle superfici e volumetrie legittimamente autorizzate;
23. la soc. Fusco Paolo Leonardo & Roberto, in riscontro alla nota di questo Settore n. 782413 del 11.09.09, con nota del 16.10.09, prot. reg. 897237 del 19.10.2009, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della commissione VIA circa l'assoggettabilità o meno alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ha trasmesso il progetto, copia di quello già approvato con DD.DD. n. 170/07 e n.84/08 (limitatamente al primo lotto esecutivo), che consta dei seguenti elaborati:
- Relazione verifica impatto ambientale,
 - Relazione introduttiva richiesta di ampliamento,
 - Relazione geologico-tecnica,
 - Analisi delle presenze storico-archeologiche e vincolistiche,
 - Analisi degli ecosistemi e relazione agronomica,
 - Progetto di coltivazione,
 - Progetto ricomposizione ambientale,
 - Piano economico-finanziario,
 - Elaborati grafici.
 - Allegato 1 estratti catastali terreni proprietà Fusco
 - Allegato 2 stralcio Piano Regolatore Comune di Benevento
 - Allegato 3 stralcio Piano Regolatore Comune di Torrecuso
 - Allegato 4 attestato Comune di Benevento
 - Allegato 5 nota Autorità di Bacino
 - Allegato 6 nota Comune di Benevento
 - Allegato 7 risultato rilievi fonometrici
 - Allegato 8 certificato rilievo e polvere
 - Allegato 9 copia D.D. n. 170 del 5.12.07.
- il progetto d'ampliamento del 20% presentato dalla società Fusco risulta articolato in tre fasi esecutive, ciascuna della durata di circa un anno, compresa la sistemazione finale del piazzale di cava;
 - dei tre lotti esecutivi, due (il secondo ed il terzo) ricadono all'interno del perimetro di cava già autorizzato, mentre l'altro (il primo) si sviluppa al suo esterno sotto forma di effettivo ampliamento e, allo stato, risulta già eseguito, così come da DD. DD. d'autorizzazione n. 170/2007 e n. 84/2008.

CONSTATATO CHE

- il progetto prevede la realizzazione di n.3 gradoni in parziale sovrapposizione a quote progressivamente discendenti, da coltivare, procedendo dall'alto verso il basso, con il metodo degli splanteamenti successivi;
- di conseguenza la coltivazione va intesa come arretramento piano parallelo del versante;
- la limitazione del progetto al solo primo lotto ha determinato una rottura nella continuità morfologica del versante, essendo presente un ripiano che interrompe il regolare andamento della pendice tra la parte alta della cava e quella bassa;
- la direttiva del Settore Cave n. 8571100 del 7.10.09 fa esplicito riferimento al fatto che possono essere autorizzate *“Superfici in ampliamento poste a monte dell'originario fronte di cava e/o interventi che possono rimodellare il fronte di cava già esistente, al fine di meglio raccordare l'originario sito di cava con la zona esterna ad essa contigua (art. 9 comma i della L.R.54/8 e ss .mm. ii.)”*.

CONSIDERATO CHE

- l'area di interesse non è sottoposta ad alcun vincolo di cui all'art. 7 delle Norme di Attuazione del PRAE, così come si evince dalle schede tecniche dello stesso PRAE e dagli atti progettuali;

- allo stato, risultano acquisiti tutti i pareri degli Enti territorialmente competenti, così come riportato nel D.D. n. 170 del 5.12.07; in particolare, sul progetto già risultano acquisiti i seguenti pareri e/o nulla osta:
 - la Soprintendenza ai BB.AA. di Caserta, con nota n.10496 del 8.05.07 e successiva comunicazione a rettifica n.25168 del 20.11.07“ ...omissis...ritiene possibile il richiesto ampliamento ...omissis ...”;
 - la Soprintendenza Archeologica di Salerno, con nota n. 14111 CI del 21.11.07, ha espresso parere favorevole;
 - la Provincia di Benevento, con nota n. 10701 del 4.10.2007, acquisita al prot. reg. n.849221 del 9.10.07, ha rilasciato il proprio parere favorevole;
 - il Comune di Benevento, sull’istanza prodotta dalla Soc. Fusco Paolo Leonardo e Roberto, acquisita al prot. Settore Ambiente n.49021 del 20.9.2006, non ha espresso alcun parere, formandosi, ai sensi dell’art. 10, c. 4 della L.R. 54/85 e s.m. ed i., il silenzio assenso;
- la volumetria di scavo residua disponibile relativa all’esecuzione dei rimanenti lotti n°2 e n°3 è pari a mc. 27.000 circa;
- il piano finanziario necessario ad assicurare l’esecuzione dei lavori di recupero ambientale, comprensivo dei costi per la manodopera e l’utilizzo dei mezzi meccanici, ammonta ad €. 30.000,00;
- la durata dei lavori è fissata sulla base del crono-programma in mesi 20;
- per il territorio della provincia di Benevento, secondo quanto indicato all’art. 9 delle Norme di Attuazione del PRAE ed alla luce dell’attuale situazione di produzione per la classe merceologica del calcare, non risulta soddisfatto il fabbisogno provinciale;
- la società Fusco Paolo Leonardo & Roberto risulta in regola con i versamenti dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 18 della L.R. 54/85 e s.m. e i., dell’art. 17 della L.R. 15/2005 e dell’art. 19 della L.R. 1/2008.

RITENUTO CHE

- il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2793/09, ha respinto l’appello della Regione Campania e che, con nota n. 58268 del 30.06.09, il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell’Avvocatura Regionale ha trasmesso, per l’esecuzione, la predetta Ordinanza del C. di S.;
- la L.R. 54/85 e s. m. ed i., la L.R. 14/2008 ed il PRAE , come esplicitato alla Direttiva Settore Cave n. 8571100 del 7.10.2009 – lett. D) , “...hanno come finalità suprema quella della riqualificazione ambientale dei territori deturpati dalle attività estrattive”;
- in particolare, quest’ultima direttiva alla lettera C.3 “ Ampliamenti di cave autorizzate (L.R. 54/85) ricadenti in Aree di Crisi ed in Aree Suscettibili di Nuove estrazioni”, facendo esplicito riferimento all’art.89. c.15 delle N.A. del PRAE, precisa che possono essere autorizzate “*Superfici in ampliamento poste a monte dell’originario fronte di cava e/o interventi che possono rimodellare il fronte di cava già esistente, al fine di meglio raccordare l’originario sito di cava con la zona esterna ad essa contigua (art. 9 comma i della L.R.54/85.ss .mm. ii.)*”;
- con Decreto Dirigenziale n. 940 del 11.12.2009, l’Area Generale Coordinamento Ecologia ha disposto l’esclusione dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale su conforme giudizio della Commissione V.I.A. espresso nella seduta del 28.10.2009;
- sussistono le condizioni per la prosecuzione dell’attività di cava nel rispetto del progetto presentato che nel complesso assicura, con l’esecuzione del secondo e terzo lotto, una più omogenea sistemazione ambientale dell’area.

PRESO ATTO

- delle istruttorie espletate da questo Settore prot. reg. n. 782195 del 11.9.2009, prot. reg n. 92721 del 02/02/2010 e del calcolo della superficie di coltivazione in ampliamento di cui alla nota prot. n. 93538 del 2/2/2010
- della nota prot. n. 92744 del 02/02/2010 con la quale il Responsabile del procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

VISTO

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- c. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 del Commissario ad Acta;
- g. i DD. DD. n. 170 del 5.12.2007 e n. 84 del 17.9.08;
- h. l'Ordinanza del TAR Campania - Salerno - Seconda Sezione n. 523/08 del 29.05.2008;
- i. l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 2793/09;
- j. la direttiva A.G.C. LL. PP. Prot. n° 857110 del 07.10.09.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altirelli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95:

- 1) l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale, presentato ai sensi dell'art. 89 - comma 15 delle Norme di Attuazione del PRAE, di cui all'istanza prot. reg. n. 760318 del 18.09.06, della cava di calcare sita nel Comune di Benevento, alla località Caprarelle, in esercizio alla Società Fusco Paolo Leonardo & Roberto, di cui risulta già eseguita la coltivazione del primo lotto esecutivo;
- 2) che la durata dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale dell'intero sito di cava è fissata, secondo il crono-programma, in 20 mesi (n.2 fasi esecutive di 16,2 mesi + 3,8 mesi per le operazioni finali di ricomposizione ambientale) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

SI PRECISA CHE

- k. la superficie di coltivazione in ampliamento prevista dall'esecuzione dei tre lotti, corrispondente a mq.10.150 sarà detratta da quella da assegnarsi successivamente nell'ambito del comparto estrattivo, così come stabilito all'art.89 c.15 delle N.A. del PRAE;
- la validità del presente Decreto è subordinata all'aggiornamento della garanzia fidejussoria bancaria della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio n.04/85/60 del 25.01.08, già agli atti di quest'Ufficio, in maniera tale che la stessa garantisca l'esecuzione del recupero ambientale fino a tre anni oltre la scadenza dell'autorizzazione;
- gli atti progettuali della coltivazione e recupero ambientale, presentati con istanza prot. reg. n. 760318 del 18.09.06 ed integrati con nota n. 1050944 del 19.12.06, costituiti da una relazione di pagine n. 164 e tavole n. 28, da n. 15 elaborati grafici (5 figure e 10 tavole) nonché da nove allegati, vi-

dimati da questo Settore, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione e dovranno essere tenuti a disposizione, unitamente al suddetto provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti;

- in relazione alla presente autorizzazione, qualora siano previste nuove figure professionali e lavorative, nonché nuovi mezzi meccanici non contemplati dal D.S.S. depositato presso questa Autorità di Vigilanza, lo stesso, essendo un Documento programmatico dinamico, va adeguatamente aggiornato;
- la mancata esecuzione degli interventi di recupero, previsti in progetto contestuali alla coltivazione, darà luogo all'attivazione delle procedure di cui all'art. 17 e del combinato disposto di cui all'art. 13 della L.R. 54/85 e s.m. e i.;
- permane a carico della Società Fusco Paolo Leonardo & Roberto l'obbligo di provvedere a fine anno ed a scadenza dell'autorizzazione, di concerto con il Comune, agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 3 dello schema di convenzione di cui alla Delibera di G.R. n. 778 del 24.02.1998, rammentandosi che, in caso di mancato determinazione, questo Settore provvederà secondo quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 54/85 e dalla stessa Delibera di G.R. n. 778/98;
- sussiste, inoltre, l'ulteriore obbligo relativo al versamento del contributo annuo regionale dovuto ai sensi della L.R. 15/05 e del contributo ambientale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/2008.

Avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è trasmesso:

- in via telematica, a norma di procedura:
 - Alla Segreteria di Giunta;
 - Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - Al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.;
- per competenza, conoscenza e norma:
 - Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli;
 - Alla Regione Campania – Settore Cave – Napoli;
 - Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
 - Al Sindaco del Comune di Torrecuso (BN) per la notifica al sig. Fusco Paolo Leonardo nella qualità di legale rappresentante della Società Fusco Paolo Leonardo & Roberto snc con sede alla via Torrepalazzo;
 - Al Comune di Benevento, al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, allo STAP Foreste di Benevento ed al Comando Carabinieri Stazione di Benevento.

Dott. Vincenzo Sibilio